



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese Presidente

dott.ssa Adriana Parlato Consigliere

dott. Francesco Antonino Cancilla Consigliere rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 258/2025

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69802** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE ROSAGRI, C.F. e P.IVA 01207890862, nella persona del legale rappresentante pro tempore;

ROCCAZZELLA Flavio Salvatore, c.f.: RCCFVS70T15C342H

IRACI SARERI Antonino, c.f.: RCSNNN73D04C3510)

BONANNO CONTI Maria Rosaria, c.f.: BNNMRS78C49E507E, in proprio e anche quale legale rappresentante della Società agricola semplice Rosagri

Visti gli atti e i documenti di causa;

Udito, nella pubblica udienza del 18 giugno 2025, il Pubblico Ministero, nella persona della dott.ssa Natalia Torre

FATTO

I)- 1)- La Procura Regionale ha premesso che con nota prot. n. 277/7-2 del 13.08.2019, la Sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri - Unità

Tutela Forestale, Ambientale ed Agroalimentare della Procura della Repubblica di Enna, a conclusione dell'attività di indagine svolta nell'ambito del procedimento penale n. 2143/2015 R.G.N.R., ha trasmesso una denuncia di danno erariale per l'illecita percezione, da parte della Sig.ra Bonanno Conti Maria Rosaria, rappresentante legale della Società agricola semplice Rosagri di contributi comunitari, relativamente alle campagne agricole per gli anni 2014 e 2015, erogati dall'AGEA.

2)- La Società agricola Rosagri, infatti, aveva presentato all'AGEA per la campagna 2014 la domanda unica di pagamento n. 40807822198 abbinata alla scheda di validazione n. 40359212384, nella quale veniva dichiarata la conduzione in "comodato", di ha 310,28 di terreno, pari a n. 13 particelle, ubicate nel Comune di Petralia Sottana. Per l'effetto, l'AGEA corrispondeva alla Società agricola semplice Rosagri, la somma di euro 56.727,86.

Tale domanda risultava inserita nel portale S.I.A.N. con le credenziali FROCCAZZELLA, assegnate al Responsabile del CAA EUROCAA Enna 006 Sig. Roccazzella Flavio Salvatore, che si occupava, altresì, della validazione dalla stessa.

Per la campagna 2015 la medesima società presentava la domanda unica di pagamento n.50265580311 abbinata alla scheda di validazione n. 350358895261, nella quale veniva dichiarata "in affitto" la conduzione di ha 5,00 di terreno, pari a n. 2 particelle, ubicate nel Comune di Enna. A seguito della presentazione di detta domanda, nella quale venivano richiamati anche i titoli dell'anno precedente,

l'AGEA corrispondeva alla Società agricola semplice Rosagri, la somma di euro 40.746,32, atteso che i contributi per il 2015 venivano in parte quantificati anche in ragione di quelli del 2014.

Tale domanda risultava inserita nel portale S.I.A.N. con le credenziali AIRACISARERI, assegnate all'operatore del CAA COPAGRI Palermo 401 Sig. Iraci Sareri Antonino (quest'ultimo coniuge della Sig.ra Bonanno Conti Maria Rosaria e socio della Società agricola semplice Rosagri), che si occupava, altresì, della validazione dalla stessa.

3)- Il Pubblico Ministero ha evidenziato che tali benefici economici pubblici sono stati percepiti illegittimamente dalla Società agricola semplice Rosagri, atteso che la rappresentante legale, Bonanno Conti Maria Rosaria, ha dichiarato indebitamente la conduzione di immobili di cui non aveva la disponibilità, in quanto di proprietà di enti pubblici e mai concessi in uso alla suddetta Società.

Il Pubblico Ministero ha osservato che dalle attività di indagine espletate dalla Polizia Giudiziaria è emerso che tutti i terreni indicati nelle domande dalla Società non erano nella giuridica e materiale disponibilità del richiedente.

4)- Per i predetti fatti illeciti i signori Bonanno Conti Maria Rosaria, titolare della Società Agricola semplice Rosagri, Roccazzella Flavio Salvatore e Iraci Sareri Antonino, questi ultimi rispettivamente Responsabile pro-tempore del CAA EUROCAA Enna 006 e operatore del CAA COPAGRI Palermo 401, sono stati rinviati a giudizio in sede penale.

5)- La Procura ha sottolineato che, alla luce delle risultanze

documentali, la Società agricola semplice Rosagri non aveva diritto al pagamento della somma complessiva pari a euro 97.474,18, pari al totale dei contributi percepiti grazie alle summenzionate domande per le campagne 2014 e 2015.

6)- In citazione viene prospettata la natura dolosa della condotta della Bonanno, che scientemente ha dichiarato in modo falso l'esistenza di titoli legittimi per la conduzione dei fondi.

Nella fattispecie in esame, ricorrono le condizioni atte ad integrare la soglia di rilievo comunitario, sia di natura percentuale (pari a 0,5%), sia di natura fissa (pari a 1 ha), che giustifica la ripetibilità dell'intero contributo, in quanto, le dichiarazioni eccessive, frutto di comportamento intenzionale, hanno riguardato un'estensione di terreno superiore ad un ettaro, e comunque pari all'intera superficie di terreno complessivamente dichiarata per la campagna 2014.

7)- Viene altresì prospettata la responsabilità del Roccazzella e dell'Iraci Sareri.

In particolare, per l'annualità 2014, tutta la procedura è stata curata unicamente dal Responsabile del CAA EUROCAA Enna 006, Roccazzella Flavio Salvatore, che ha svolto sia i compiti dell'operatore che quelli del Responsabile.

Per quanto riguarda il 2015, risulta che la scheda di validazione è stata sottoscritta e acquisita al sistema dall'operatore del CAA COPAGRI Palermo 401, Iraci Sareri Antonino. Inoltre, i dati della domanda unica di pagamento sono stati protocollati e quindi acquisiti al sistema dallo stesso Iraci Sareri.

Ad avviso della Procura regionale, i convenuti hanno violato gli obblighi di controllo e di verifica che la vigente normativa pone in capo ai CAA, atteso che gli stessi hanno consentito l'invio delle domande, omettendo di verificare l'esistenza e validità dei titoli indicati dalla Bonnano.

Viene altresì sottolineato che l'operatore del CAA, sig. Iraci Sareri Antonino, era in palese conflitto di interesse, in quanto coniuge della sig.ra Bonanno Conti e socio della stessa società Rosagri.

In conclusione, in atto di citazione si afferma che i Sig.ri Roccazzella Flavio Salvatore nel 2014 e Iraci Sareri Antonino nell'anno 2015, in qualità rispettivamente di Responsabile pro-tempore e di operatore dei CAA, hanno svolto la propria attività di validazione ed invio delle domande uniche di pagamento senza effettuare alcun tipo di accertamento, controllo e riscontro.

8)- Tanto premesso, il Pubblico Ministero ha chiesto di condannare i convenuti in solido a titolo di dolo, al pagamento della somma complessiva di euro 97.474,18 come di seguito indicato:

a)- per l'importo di euro 56.727,86, per la campagna 2014, in solido tra la Società agricola semplice Rosagri, nella persona del suo legale rappresentante sig.ra Bonanno Conti Maria Rosaria, la sig.ra Bonanno Conti Maria Rosaria in proprio e il sig. Roccazzella Flavio Salvatore;

b)- per l'importo di euro 40.746,32, per la campagna 2015, in solido tra la Società agricola semplice Rosagri, nella persona del suo legale rappresentante sig.ra Bonanno Conti Maria Rosaria, la sig.ra Bonanno Conti Maria Rosaria in proprio e il sig. Iraci Sareri Antonino; oltre

rivalutazione ed interessi legali, in favore dell'AGEA, nonché al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato.

II.- All'udienza del 18 giugno 2025, non costituiti i convenuti, il Pubblico Ministero si è riportato all'atto introduttivo del giudizio; la causa è stata quindi posta in decisione.

DIRITTO

I.- In via preliminare, va dichiarata la contumacia dei convenuti, che, benché siano stati regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.

Va premesso che la citazione è stata notificata dall'ufficiale giudiziario dell'UNEP di Enna: a)- a Roccazzella Flavio Salvatore il 17 febbraio 2025 mediante consegna a mani proprie presso la sua dimora abituale; b)- alla soc. Rosagri il 4 febbraio 2025 a mani della sig.ra Bonanno Conti Maria Rosaria nella qualità di legale rappresentante; c)- a Bonanno Conti Maria Rosaria in proprio il 4 febbraio 2025; d)- a Iraci Sareri Antonino a mani della moglie, Bonanno Conti Maria Rosaria, il 4 febbraio 2025.

L'invito a dedurre è stato notificato dall'UNEP di Enna: a)- a Roccazzella Flavio Salvatore il 17 ottobre 2024 mediante consegna a mani proprie presso la sua dimora abituale; b)- alla soc. Rosagri il 27 settembre 2024 a mani della sig.ra Bonanno Conti Maria Rosaria nella qualità; c)- a Bonanno Conti Maria Rosaria in proprio il giorno 11 dicembre 2024; d)- a Iraci Sareri Antonino il 27 settembre 2024.

Alla luce della regolarità della notifica della citazione, va dichiarata pertanto la contumacia dei convenuti.

II.- Nel merito, il Collegio osserva che l'oggetto del presente processo

è rappresentato innanzitutto dall'accertamento della responsabilità

amministrativa della società agricola semplice Rosagri e del suo legale

rappresentante, Bonanno Conti Maria Rosaria, anche in proprio, in

relazione alla prospettazione attorea di danno erariale derivante dal

fatto che le false dichiarazioni, relative alla disponibilità giuridica di

terreni destinati ad attività agricola, hanno consentito alla società

Rosagri di percepire indebitamente contributi a carico dell'AGEA per

euro 97.474,18 pari alla sommatoria degli importi ottenuti per le

campagne degli anni 2014 e 2015 (precisamente, si tratta di euro

56.727,86 relativi all'anno 2014 ; euro 40.746,32 relativi all'anno 2015).

La responsabilità dei convenuti Roccazzella Flavio Salvatore e Iraci

Sareri Antonino -ad avviso della Procura - scaturirebbe invece dal

ruolo di intermediazione nell'operazione fraudolenta svolto dai

medesimi nell'elaborazione delle domande di contributi,

rispettivamente il Roccazzella quale responsabile del CAA EUROCAA

Enna 006 per l'annualità 2014 e l'Iraci Sareri quale operatore del CAA

COPAGRI Palermo 401 per l'annualità 2015

III.- La vicenda va inquadrata nell'ambito del tema dell'erogazione di

risorse pubbliche -a favore di soggetti privati- per la realizzazione di

un programma della pubblica amministrazione, che, a tale scopo,

attribuisce risorse a privati che abbiano le condizioni e i requisiti di

volta in volta previsti.

L'inserimento del privato in tale sistema, quale compartecipe fattivo

del programma varato dalle autorità, implica quel collegamento

funzionale tra il soggetto e la P.A. che si sostanzia nel rapporto di servizio (Cass., Sezioni Unite Civili, ord. n. 22114 del 20 ottobre 2014), proprio perché i contributi, di cui si tratta, non sono istituiti per motivi di solidarietà sociale, ma sono destinati a una precisa finalità, con conseguente radicamento della giurisdizione di questa Corte (Cass., Sezioni Unite Civili, sent. n. 9846 del 5 maggio 2011).

Il collegamento funzionale tra il soggetto privato e la pubblica amministrazione si può idealmente scomporre in due segmenti. Il primo riguarda la percezione dei contributi pubblici e implica l'accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti che consentano al soggetto privato di assumere il ruolo di centro di spesa e nell'attribuzione allo stesso della provvista. Il secondo riguarda l'utilizzo delle predette risorse finanziarie pubbliche, in vista della realizzazione del programma fissato dalla pubblica amministrazione.

Tutto ciò attrae le fattispecie come quella odierna nell'area della responsabilità amministrativa per danno erariale, sussistendo così la giurisdizione della Corte dei Conti.

Per ragioni di comodità espositiva, il Collegio si occuperà dapprima della posizione della società agricola semplice Rosagri e di Bonanno Conti Maria Rosaria e poi di quella dei convenuti Roccazzella e Iraci Sareri.

IV.- Per la soluzione del caso in esame, occorre, da un lato, riferirsi alla normativa applicabile in materia di sostegno finanziario agli imprenditori agricoli e, dall'altro, valutare il contenuto delle domande inoltrate all'AGEA dalla Bonanno, quale rappresentante della società

agricola semplice Rosagri.

Quanto al primo profilo, la disciplina è posta nel Regolamento CE del Consiglio n. 73/2009 e nel Regolamento CE n. 1122/2009 della Commissione, attuativo del precedente.

Ai sensi dell'art. 34 del Regolamento CE n. 73/2009, *"Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico è erogato agli agricoltori previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento dell'importo ivi indicato"*. Il pagamento unico per azienda avviene, quindi, in base ai titoli individuali posseduti da ciascun produttore.

Ai sensi dell'art. 19 del medesimo regolamento, nella domanda unica di pagamento va indicata l'intera consistenza aziendale in termini di superficie e ciò anche in relazione alla corretta applicazione dei criteri di gestione e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali previste dagli articoli 5 e 6 del Reg. CE 73/2009.

Per valido titolo giuridico deve intendersi un atto formato in data antecedente all'esercizio dell'attività agricola, in base al quale l'agricoltore possa dimostrare di essere proprietario (per titolo derivato od originario) del fondo ovvero di detenerlo in virtù di un contratto (scritto o verbale) stipulato con un terzo proprietario (affitto o comodato o enfiteusi o usufrutto ecc.).

Per quanto concerne la perdita dei titoli all'aiuto, viene in rilievo l'art. 58 del Reg. CE n. 1122/2009 ai sensi del quale: *"Qualora, in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata ai fini di qualsiasi regime di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola e le sementi, di cui al titolo*

IV, capitolo 1, sezioni 2 e 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, sia superiore alla superficie determinata in conformità all'articolo 57 del presente regolamento, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, cui è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari ma non superiore al 20 % della superficie determinata. Se la differenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi".

Qualora la dichiarazione dell'imprenditore agricolo assuma i connotati di una "dichiarazione eccessiva intenzionale", va applicato l'art. 60 del citato regolamento n. 1122/2009, il cui primo comma prevede che: "Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell'articolo 57 nell'ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o a un ettaro".

Occorre poi tener conto dell'art. 30 del Regolamento 73/2009, che in via generale e in maniera dirimente prevede che: "Senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno".

Inoltre, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, "...qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga non veridicità del contenuto della dichiarazione, il

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.

V.- Individuato in tal modo il quadro normativo, il Collegio, sulla base dell'esame della documentazione in atti, osserva che le domande della Procura possono trovare integrale accoglimento nei confronti della Bonanno e della società Rosagri per l'importo di euro 97.474,18 oltre accessori.

VI.- Il Collegio rileva che -come risulta dalla documentazione prodotta dalla Procura regionale- la Bonanno, nella sopra spiegata qualità di rappresentante della società agricola semplice Rosagri, ha dichiarato falsamente di disporre di numerosi fondi destinati ad attività agricola.

In particolare, il compendio probatorio ha dimostrato quanto segue:

a)- per la campagna 2014, la Bonanno, nella qualità di legale rappresentante della soc. Rosagri, presentava la domanda unica di pagamento n. 40807822198, abbinata alla scheda di validazione n. 40359212384, nella quale veniva dichiarata la conduzione in “comodato”, di ha 310,28 di terreno; la domanda di modifica n. 40809575448, abbinata alla scheda di validazione n. 50350589557. Tale domanda risultava inserita nel portale S.I.A.N. con le credenziali FROCCAZZELLA, assegnate al Responsabile del CAA EUROCAA Enna 006 Sig. Roccazzella Flavio Salvatore, che si occupava, altresì, della validazione dalla stessa.

Per giustificare il possesso dei terreni dichiarati in conduzione, alla domanda veniva allegata *“una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità del comodatario, gli estremi del fondo e le generalità del*

proprietario comodante", con prot. n. AGEA.CAA2647.2014.0002782.

La soc. Rosagri, pertanto, riusciva a percepire euro 56.727,86 per la campagna 2014 a titolo di contributi.

b)- Per la campagna 2015 veniva presentata dalla stessa Bonanno per la soc. Rosagri la domanda unica di pagamento n.50265580311 abbinata alla scheda di validazione n. 50358895261, nella quale veniva dichiarata "in affitto" la conduzione di ha 5,00 di terreno, pari a n. 2 particelle, ubicate nel Comune di Enna. Tale domanda risultava inserita nel portale S.I.A.N. con le credenziali AIRACISARERI, assegnate all'operatore del CAA COPAGRI Palermo 401 Sig. Iraci Sareri Antonino, che si occupava, altresì, della validazione dalla stessa. Va sottolineato che, peraltro, l'Iraci Sareri ha trattato la pratica in palese conflitto di interessi, essendo coniuge della Sig.ra Bonanno Conti Maria Rosaria e socio della Società agricola semplice Rosagri. Si evidenzia, altresì, che nella suddetta scheda di validazione, relativa alla campagna 2015, nella "Sezione Documenti Cartacei Rilevati Presenti al Fascicolo", veniva indicato per giustificare il possesso dei terreni dichiarati "*un contratto di affitto*" riportante il protocollo AGEA. CAA5060.2015.0004550. E' poi pacifico che, ai fini dell'ottenimento del contributo relativo alla campagna 2015, la soc. Rosagri faceva valere anche i titoli ottenuti nell'anno 2014, sulla base degli artt. 25 e 26 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

La soc. Rosagri, pertanto, riusciva ad ottenere euro 40.746,32 per il 2015.

Le dichiarazioni indicate nelle domande di contributi e nelle relative

schede di validazione sono state utilizzate fraudolentemente dalla società Rosagri e per essa dalla Bonanno, al fine di dimostrare fittiziamente la disponibilità dei terreni. In particolare, così come risulta dalla documentazione versata in atti, all'esito dell'interlocuzione con i proprietari, l'attività di indagine della Polizia Giudiziaria ha dimostrato che, in realtà, la Soc. Rosagri non aveva la disponibilità dei fondi. Nello specifico, con nota prot. n. 4358 del 11.03.2016, il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Ufficio di Palermo, proprietario dei terreni in agro del Comune di Petralia Sottana (censiti in foglio 12 - p. 21, f. 13 - p. 1,2,215,216 f. 14 - p. 4,217 f. 19 - p. 27 f. 31 - p. 49) comunicava di non aver rilasciato alcuna concessione alla soc. Rosagri. In data 06.11.2015, il Comune di Petralia Sottana, proprietario dei terreni censiti in foglio 7 - p. 1, 2,3,4 in agro del Comune di Petralia Sottana, comunicava di non aver rilasciato alcuna concessione alla medesima società.

La superficie delle particelle sopra riportate, riconducibili a titoli di conduzione inesistenti, risulta pari a ettari 310,28, corrispondente ad una percentuale del 100% della superficie dichiarata per la campagna 2014

Tali circostanze escludono pacificamente la legittimità dell'accesso ai benefici in favore della società Rosagri. L'utilizzo di mezzi fraudolenti è manifesto, poiché la Bonanno per conto della società ha falsamente attestato di disporre dei fondi sopra indicati e di svolgervi attività agricola.

E' stata peraltro superata la soglia di tolleranza di un ettaro prevista

dall'art. 60 del regolamento 1122/2009, poiché la dichiarazione fraudolenta riguarda superfici molto estese, superiori all'ettaro per entrambe le campagne.

Va altresì considerato il disposto dell'art. 30 del Regolamento 73/2009, che -come già sopra riportato- in via generale e in maniera dirimente prevede che: *“Senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno”*.

Dalle richiamate disposizioni discende l'obbligo della restituzione dei contributi ottenuti grazie alle dichiarazioni mendaci.

Nel caso in esame, la convenuta Bonanno, allorché richiedeva le sovvenzioni, consapevolmente indicava terreni che non erano nella giuridica disponibilità della società Rosagri e innegabilmente agiva con dolo. Invero, la Bonanno, nella qualità di rappresentante della soc. Rosagri, sottoscrivendo le domande uniche di pagamento, ha indotto consapevolmente e dolosamente in errore l'ente erogante, rendendo altresì estremamente difficoltosa l'individuazione dell'inesistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo. Ciò integra nel contempo i presupposti dell'occultamento doloso.

Alla fraudolenta dichiarazione è conseguita l'erogazione di benefici non dovuti per un totale di euro 97.474,18, che è pari alla sommatoria dei seguenti contributi: euro 56.727,86 per la campagna 2014 e di euro 40.746,32, per la campagna 2015. Tale importo di euro 97.474,18

costituisce per intero danno erariale sofferto dall'AGEA.

Il Collegio osserva che per tale danno sussiste la responsabilità solidale della Bonanno e della Società Agricola Semplice "Rosagri" per il risarcimento del danno erariale. Invero, nell'azione di responsabilità in sede giuscontabile sussiste la legittimazione passiva non solo dei soggetti giuridici, che hanno indebitamente percepito contributi pubblici, ma pure -in proprio- della persona che, con la propria condotta ed agendo in qualità di titolare o legale rappresentante del soggetto giuridico fruitore dei contributi pubblici, ha determinato la manifestazione del pregiudizio.

Consolidata giurisprudenza ha infatti chiarito che: *"L'amministratore di una società privata destinataria di fondi pubblici, del quale si prospetti una condotta di dolosa appropriazione dei finanziamenti, è soggetto alla responsabilità per danno erariale e alla giurisdizione della Corte dei conti, atteso che la società beneficiaria dell'erogazione concorre alla realizzazione del programma della p.a., instaurando con questa un rapporto di servizio, sicché la responsabilità amministrativa attinge anche coloro che intrattengano con la società un rapporto organico"* (ex plurimis, si v. SS.UU. 09/01/2013, n.295).

Per quanto poi attiene specificamente alla società agricola semplice, tale essendo la società Rosagri, va aggiunto che, fatte salve le specifiche agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 99 del 2004, la stessa è soggetta al regime previsto dal codice civile per le società semplici. Da ciò consegue che, ai sensi dell'art. 2266 c.c., la società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la

rappresentanza e -ai sensi dell'art. 2267 c.c.- i soci che hanno agito in nome e per conto della società rispondono solidamente e personalmente per le obbligazioni sociali.

Pertanto, Bonanno Conti Maria Rosaria, anche in proprio oltre che in qualità di legale rappresentante della società agricola semplice Rosagri, e la medesima società agricola semplice Rosagri, in persona del legale rappresentante, vanno condannati in solido tra loro al pagamento -in favore di AGEA- dell'importo complessivo di euro 97.474,18 oltre alla rivalutazione monetaria, determinata -secondo gli indici ISTAT- sugli importi ricevuti dalla società Rosagri a decorrere dalla data di ciascun accredito e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo.

VII.- Con riferimento alla posizione di Roccazzella Flavio Salvatore, quale responsabile del CAA EUROCAA Enna 006 per la campagna 2014, e di Irari Sareri Antonino, quale operatore del CAA COPAGRI Palermo 401 per la campagna 2015, va affermata la sussistenza del rapporto di servizio e della connessa giurisdizione della Corte dei Conti, atteso che sulla base di un costante orientamento giurisprudenziale tale rapporto deriva dalla convenzione con cui l'AGEA delega ai Centri di Assistenza Agricola (CAA) e ai professionisti abilitati sia compiti di istruttoria dei fascicoli aziendali, che di gestione delle domande presentate.

VIII.- Il Collegio ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari sul ruolo e sulle funzioni dei CAA - Centri di assistenza

agricola nelle complesse procedure relative al conseguimento dei contributi erogati dall'AGEA.

La giurisprudenza, al riguardo, ha affermato che il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione si instaura non soltanto nei confronti del percettore dell'aiuto comunitario ma anche nei confronti del soggetto -come il CAA- tenuto a svolgere alcune funzioni essenziali all'interno del procedimento amministrativo che conduce alla concessione dei benefici (si v. Corte dei Conti, Sez. Giur. Calabria n. 235 del 2015; Sez. Giur. Puglia n. 432 del 2016 e Sez. Giur. Regione siciliana n. 784 del 2015).

In particolare, i Centri di assistenza agricola (CAA) sono chiamati dalla legge a svolgere, a seguito di apposita convenzione, attività di assistenza nell'elaborazione delle domande di ammissione ai benefici comunitari destinati alle imprese agricole e a curare l'inoltro delle richieste, previo controllo della formale regolarità dei dati ivi inseriti (cfr. art. 6 d.lgs. 74/2018, che ha sostituito il precedente d.lgs. 165/1999 nonché il D.M. 27 marzo 2008, recante *"Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola"*).

Il comma 4 del citato art. 6 del d.lgs. 74/2018 ha precisato che *"per le attività di cui al presente articolo, i CAA hanno la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni della normativa dell'Unione europea applicabile, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, secondo le modalità previste a tale scopo"*. Tutto ciò, peraltro, era già previsto dal

comma 2 dell'art. 2 D.M. 27 marzo 2008.

L'art. 3 bis (rubricato "*Centri autorizzati di assistenza agricola*") del

decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 prevede che "*Gli organismi*

pagatori [...] possono incaricare «Centri autorizzati di assistenza agricola»

(CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla

base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:

a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;

b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di

produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e

regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone

i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;

c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di

ciascuna pratica relativa ai propri associati;

c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta convenzione,

nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti o circostanze di

ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi

all'esercizio dell'attività di impresa" (Lettera aggiunta dall'art. 1-ter,

comma 7, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,

dalla L. 11 agosto 2014, n. 116).

Il comma 3 del medesimo art. 3 bis del decreto legislativo 27 maggio

1999 n. 165 stabilisce che: "*Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno,*

in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e

dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta

immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni

dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere

alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati [...]"

I C.A.A. e i professionisti autorizzati all'accesso al SIAN (sistema informativo agricolo nazionale) sono, pertanto, incaricati da AGEA di svolgere le seguenti attività:

- controllare la regolarità formale delle dichiarazioni allegate alle istanze degli agricoltori volte ad ottenere contributi e benefici comunitari;

- immettere i relativi dati nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (che è un sistema informatico gestito da AGEA, per il tramite della partecipata SIN spa), a sua volta interconnesso con l'Anagrafe Tributaria, i Nuclei Antifrode della Guardia di Finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'INPS. e le Camere di Commercio (art.3 bis del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, introdotto dal D.Lgs. n. 188 del 2000):

- istruire per conto della P.A. le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate dagli interessati e di certificare la data di inoltro delle predette istanze alla Pubblica Amministrazione competente (art.14, comma 6, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99);

- svolgere altre attività di servizio (istruttorie, verifiche, accertamenti costitutivi, operazioni certificatorie) connesse a funzioni erogatorie tipicamente pubblicistiche (art.2 DM 27.3.2008).

La posizione dei Centri di Assistenza Agricola e dei loro operatori è quella di soggetti che, pur mantenendo una formale configurazione privatistica, svolgono funzioni o comunque attività di pubblico interesse.

Tutto ciò è stato confermato dalla Circolare 1.8.2003 n.39 dell'AGEA, che prevede espressamente - con riferimento alla normativa pubblicistica sulla trasparenza dei documenti amministrativi - che i Centri di Assistenza Agricola devono impegnarsi *"ad assicurare ai produttori agricoli, che hanno conferito loro mandato, la partecipazione al procedimento e il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente alle attività demandate ai medesimi in esecuzione delle convenzioni stipulate..."*.

La circolare citata prevede, altresì, che *"in tale ambito l'AGEA è pertanto esonerata nei confronti dei produttori agricoli associati ai CAA, e nei limiti sopra precisati, dagli obblighi previsti dalla legge n. 241 del 1990"*. Ciò determina una vera e propria sostituzione, come avviene di regola nel caso di delega di poteri, dei CAA all'AGEA, in relazione alle incombenze connesse alla gestione dei dati da essi trattati e posseduti in ordine agli incarichi ed alle funzioni svolte.

Vengono in rilievo, ai fini della più corretta ricostruzione del ruolo dei CAA, anche una serie di ulteriori circolari esplicative, note e istruzioni operative dell'AGEA, che attuano in concreto i principi della cd. PAC (Politica agricola comunitaria), predisponendo, per quanto di interesse, i moduli standard relativi alle *"domande uniche di pagamento annuali"* e relative *"autocertificazioni"* ed introducendo norme di dettaglio per la tenuta dei *"fascicoli aziendali"* da parte dei Centri di Assistenza Agricola. Questi ultimi rivestono così un ruolo fondamentale nella gestione della PAC in Italia, trattandosi di soggetti istituzionalmente preposti, oltre che all'inoltro delle domande in via

telematica tramite canali riservati, anche al controllo delle stesse e di ulteriori attività di vigilanza.

Il regolamento UE n. 1307/2013 disegna, poi, un nuovo sistema di aiuti per cui i pagamenti diretti si ottengono mediante compilazione ed inoltro di una "domanda unica di pagamento" (D.U.P.), dove l'agricoltore dichiara e documenta, tramite formazione di apposito "fascicolo aziendale", sempre gestito dai C.A.A., la sussistenza di tutti i requisiti per ottenere l'aiuto. L'inoltro di tale domanda avviene esclusivamente in via telematica tramite inserimento nel sistema informatico dell'AGEA da parte dei Centri di Assistenza Agricola o dei professionisti autorizzati, che hanno disponibilità di proprie credenziali di accesso al sistema (nome utente e password), sicché è possibile risalire a tutti i singoli passaggi relativi a ciascuna domanda. In breve, gli operatori dei C.A.A. e i professionisti abilitati hanno accesso al sistema SIAN e svolgono una funzione delicatissima di primo controllo e "filtro" delle domande presentate loro tramite. I responsabili e gli operatori del C.A.A. devono dunque custodire il "fascicolo aziendale" dell'azienda, caricarlo al SIAN e certificarne la conformità alla normativa di settore tramite un'apposita "scheda di validazione".

In definitiva, il procedimento finalizzato alla richiesta di contributi si caratterizza per la significativa collaborazione dei CAA o dei professionisti abilitati nei confronti degli imprenditori agricoli, da un lato, e nei confronti dell'AGEA, dall'altro; infatti:

a)- la c.d. "Scheda di validazione" certifica la consistenza aziendale e

viene compilata direttamente sul portale SIAN dal Centro di Assistenza Agricola (C.A.A.) o dal professionista, al quale il produttore ha conferito mandato. Il documento viene quindi archiviato telematicamente nello stesso portale e una copia, stampata e firmata dall'agricoltore, viene custodita presso lo stesso C.A.A.. La scheda di validazione indica il numero e la tipologia delle estensioni fondiari condotte (in comodato gratuito, in proprietà, ecc.), descrivendone la tipologia e la destinazione catastale (pascoli, boschi, seminativi. ecc.). In tale documento vengono inoltre indicati gli estremi dei titoli di conduzione per i quali l'istante dichiara di avere la disponibilità di terreni di proprietà, o di terzi;

b)- la c.d. Domanda unica di pagamento è lo strumento che consente agli agricoltori di accedere ai pagamenti previsti dal Reg. CE 1782/2003 e successivamente dal Reg. CE 73/2009; anche questo documento viene compilato direttamente sul Portale SIAN dal C.A.A. o dal professionista, cui il produttore ha conferito mandato. Il C.A.A. provvede quindi a trasmettere telematicamente i dati della domanda mediante apposite funzionalità direttamente tramite il portale SIAN. L'istanza risulta archiviata telematicamente nello stesso portale e una copia, stampata e firmata dall'agricoltore, dovrà essere custodita dall'intermediario.

I Centri di assistenza agricola, pertanto, esercitano la fondamentale funzione di organismo di certificazione, con la conseguenza che ad essi è consentito di accedere, ad esempio, alle banche dati anagrafiche e a quelle catastali per effettuare le necessarie verifiche e riscontri. Tali

centri, quindi, non possono limitarsi a svolgere il ruolo di mera trasmissione delle istanze di quegli agricoltori che, pur non avendo i requisiti richiesti dalla legge, desiderino accedere agli appositi finanziamenti pubblici.

La *ratio legis* è nel senso di assegnare agli stessi CAA e ai professionisti abilitati non il ruolo di mero “vettore” della documentazione consegnata dall’agricoltore, ma quello di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dall’imprenditore, al fine di avviare le relative istanze di finanziamento verso un percorso di legalità.

A sostegno della riferita interpretazione depone un ulteriore argomento normativo, offerto dalla disciplina comunitaria che il legislatore nazionale ha recepito attraverso le disposizioni innanzi richiamate. Il riferimento è al venticinquesimo “*Considerando*” del Reg. CE n. 73/2009, che al secondo periodo stabilisce che: *“Per evitare qualsiasi attribuzione inefficiente dei contributi comunitari, non dovrebbe essere corrisposto alcun pagamento di sostegno agli agricoltori che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti”*. In senso conforme, l’art. 30 del medesimo Regolamento prevede che: *“Senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno”*.

L’intento perseguito con la richiamata normativa è quello di evitare che i contributi comunitari previsti per il settore della PAC (politica agricola comunitaria) siano distratti dalla loro specifica destinazione,

rappresentata dal sostegno all'agricoltura, e siano invece indirizzati

all'ottenimento di vantaggi contrari agli obiettivi del regime di aiuto.

In tale prospettiva va letta la summenzionata regola contenuta nell'art.

3- bis, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 165/1999, che impone ai C.A.A.

di controllare sia la regolarità formale delle dichiarazioni rese

dall'utente sia la completezza e l'adeguatezza della documentazione

prodotta dal medesimo.

In breve, i C.A.A. e i professionisti abilitati devono svolgere tutte le

verifiche che, in relazione alle specificità del caso concreto, permettano

di accertare l'effettiva sussistenza delle condizioni di accesso al

sostegno, prima fra tutte il possesso, in capo al richiedente, di un valido

diritto all'aiuto. Sui Centri di assistenza agricola e sui professionisti

autorizzati incombe il potere/dovere di accertare la veridicità delle

dichiarazioni rese dall'agricoltore ai fini del conseguimento di

finanziamenti pubblici.

Va, infine, rammentato che gli accertamenti dei CAA e dei

professionisti abilitati sulla regolarità formale del fascicolo aziendale,

sulla completezza e correttezza della documentazione allegata e sulla

domanda unica di pagamento, assumono particolare rilevanza anche

in ragione del regime del c.d. "silenzio assenso" previsto dall'art. 14

comma 6 D.Lgs. 99/2004 e dall'art. 80 comma 17 L.R. Sicilia 11/2010

per le domande di aiuto comunitario provenienti dai C.A.A.,

attribuendo senz'altro efficacia probatoria a tutta la documentazione

attestante il possesso dei requisiti per l'ottenimento del denaro

pubblico (cfr. Corte dei conti - Sez. giur. Reg. Molise, n. 61/2015 del 6

luglio 2015; Id., n. 62/2015 del 6 luglio 2015).

In definitiva, va affermata la sussistenza del rapporto di servizio tra i CAA (e i loro responsabili ed operatori), da un lato, e l'AGEA, dall'altro lato, in ordine alle procedure concernenti le domande di contributi comunitari presentate dagli imprenditori agricoli.

La responsabilità amministrativa in questi casi non riguarda soltanto le persone giuridiche ma può anche radicarsi nei confronti della persona fisica che agisce per il CAA. La giurisprudenza, infatti, ha sempre ritenuto ammissibile l'azione diretta nei confronti delle persone fisiche che abbiano concorso a sviare le risorse pubbliche dalla finalità prestabilita o che abbiano illegittimamente creato i presupposti per ottenerli (Cass., SS.UU., n. 3310/2014 e n. 295/2013). Il rapporto di servizio delineato dal giudice di legittimità (Cass., SS.UU., n. 5019/2010) può essere riscontrato nei confronti degli enti e dei soggetti che partecipano, in forza di legge o di convenzione, all'attività amministrativa, come avviene nel caso in esame per i CAA o per i professionisti abilitati ad operare sul SIAN.

La Cassazione ha infatti espressamente affermato che in caso di indebito conseguimento di un finanziamento pubblico, sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti sulla domanda risarcitoria formulata anche nei confronti del privato che abbia espletato attività preparatorie indispensabili all'ottenimento di fondi pubblici, essendosi il rapporto di servizio instaurato in forza di tale condotta, immancabilmente sostitutiva o integrativa dell'attività istruttoria della P.A. erogante, che costituisce un indefettibile presupposto

dell'erogazione poi rivelatasi non dovuta. (Cass., SS.UU., ord. n. 5 giugno 2018 n. 14436).

Da ciò discende altresì (in applicazione dei principi generali già illustrati) la possibilità di proporre direttamente l'azione di danno nei confronti dei legali rappresentanti dei CAA o comunque di coloro che, quali operatori, abbiano agito per conto di essi, realizzando i presupposti per l'illegittima percezione delle agevolazioni pubbliche (Corte conti, Sez. Umbria n.19/2019; Sez. giur. per la Regione siciliana n. 337/2019 e n. 692/2019).

IX.- Tanto premesso, va certamente affermata la responsabilità del convenuto Roccazzella Flavio Salvatore che, quale responsabile del CAA EUROCAA Enna 006, violando palesemente gli obblighi di vigilanza e di controllo previsti dalla normativa sopra menzionata, ha scientemente omesso di compiere ogni verifica sui titoli vantati dalla soc. Rosagri per ottenere i contributi per il 2014 e ha proceduto alla validazione della relativa domanda.

La gravità della condotta e la consapevolezza del danno si evince con chiarezza dagli elementi fattuali esposti dalla Procura e acquisiti nell'attività di indagine svolta dalla Polizia Giudiziaria.

In particolare, come emerge in maniera univoca dagli atti di indagine prodotti dal Pubblico Ministero e come già sopra esposto nella disamina della posizione della Bonanno, per l'anno 2014 la stessa Bonanno, avvalendosi del CAA EUROCAA Enna 006, presentava la domanda unica di pagamento n. 40807822198, abbinata alla scheda di validazione n. 40359212384, nella quale veniva dichiarata la

conduzione in “comodato”, di ha 310,28 di terreno, pari a n. 13 particelle, ubicate nel Comune di Petralia Sottana.; la domanda di modifica n. 40809575448, abbinata alla scheda di validazione n. 50350589557. Ciò permetteva alla soc. Rosagri la percezione indebita di un contributo pari ad euro 56.727,86 versato dall'AGEA.

I documenti per il conseguimento dei contributi venivano predisposti, attestati ed inseriti al SIAN proprio tramite il CAA EUROCAA Enna 006 con le credenziali assegnate al Roccazzella, che procedeva alla necessaria validazione.

Va sottolineato che la validazione da parte del Roccazzella è stata indispensabile per l'accesso indebito ai contributi pubblici da parte della soc. Rosagri e della Bonanno, atteso che, senza la cooperazione del Roccazzella, quale intermediario abilitato, la domanda della convenuta non sarebbe stata procedibile.

Il Collegio osserva che nel fascicolo e negli atti dell'indagine penale non si rinvencono elementi tali da escludere l'autenticità della sottoscrizione elettronica della validazione delle domande e la sua riconducibilità al Roccazzella

Invero, il convenuto Roccazzella non avrebbe dovuto inoltrare la domanda della soc. Rosagri, in quanto privo del necessario supporto documentale. Invero, il titolo posto a fondamento della domanda era una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di comodatario in capo alla società, gli estremi dei fondi e le generalità del proprietario comodante.

Ciò premesso, la Corte osserva che, in primo luogo, la dichiarazione

sostitutiva è un atto formato dal medesimo interessato alla percezione dei contributi, sicché si impone particolare cautela al CAA e ai suoi operatori nell'accettazione della dichiarazione, come peraltro prescritto dalle circolari dell'AGEA. In secondo luogo, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, alla luce della circolari adottate dall'AGEA sin dal 2011, non poteva più essere considerata titolo sufficiente a certificare il rapporto di conduzione dei terreni (v. Circolare ACIU.2011679 del 25.11.2011); semmai, poteva essere utilizzata dall'istante solo nel caso di conduzione di superfici pubbliche per le quali non sia stata ancora rilasciata dall'Ente competente la relativa concessione, purché fossero indicati gli estremi del verbale di aggiudicazione della gara (v. punto 5.15 della circ. AGEA n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005, reintrodotta dalla circ. n. ACIU.2012.90 del 29.02.2012).

Il Roccazzella, dunque, non avrebbe potuto e dovuto validare la domanda; la palese violazione delle circolari dell'AGEA circa il valore delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà dimostra la mala fede del medesimo convenuto.

La condotta così come esposta integra gli estremi del dolo, essendosi il Roccazzella reso pienamente partecipe del meccanismo fraudolento posto in essere dalla Bonanno per conto della Rosagri e avendola coadiuvata in maniera determinante.

Occorre altresì rilevare che le condotte fraudolente sopra esposte sono state di per sé finalizzate non soltanto a trarre in errore l'Amministrazione erogatrice dei contributi, ma anche ad impedire o

l'individuazione del danno che veniva arrecato alle pubbliche finanze.

Tutto ciò integra gli estremi propri dell'occultamento doloso del danno.

Il danno erariale subito dall'AGEA in relazione ai contributi della campagna 2014, per l'importo complessivo di euro 56.727,86,, percepiti dalla soc. Rosagri va quindi attribuito solidalmente anche al Roccazzella, quale compartecipe in dolo.

Sussiste, pertanto, la responsabilità di Roccazzella Flavio Salvatore, che va perciò condannato in solido con la soc. Rosagri e con Bonanno Conti Maria Rosaria al pagamento di euro 56.727,86, oltre alla rivalutazione monetaria, determinata -secondo gli indici ISTAT- sugli importi ricevuti dalla soc. Rosagri a decorrere dalla data di ciascun accredito e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo.

X.- Va affermata anche la responsabilità del convenuto Iraci Sareri Antonino, quale operatore del CAA COPAGRI Palermo 401, tramite il quale la Bonanno, come rappresentante della soc. Rosagri presentava la domanda di contributi per l'anno 2015.

Per quanto attiene alla normativa sui compiti e sulle responsabilità dei CAA e dei loro operatori e responsabili, si richiama quanto esposto nel precedente paragrafo VIII).

Con riferimento specifico alla posizione dell'Iraci Sareri va osservato che per la campagna 2015 la Bonanno presentava la domanda unica di pagamento n.50265580311 abbinata alla scheda di validazione n. 50358895261, nella quale veniva dichiarata "in affitto" la conduzione

di ha 5,00 di terreno, pari a n. 2 particelle, ubicate nel Comune di Enna.

Tale domanda risultava inserita nel portale S.I.A.N. con le credenziali

AIRACISARERI, assegnate all'operatore del CAA COPAGRI Palermo

401 Sig. Iraci Sareri Antonino, che si occupava, altresì, della validazione dalla stessa.

Si evidenzia, altresì, che nella suddetta scheda di validazione, relativa alla campagna 2015, veniva indicato come titolo "un contratto di affitto" riportante il protocollo AGEA. CAA5060.2015.0004550.

Inoltre, ai fini dell'ottenimento del contributo relativo alla Campagna 2015, la ditta si avvaleva anche dei titoli ottenuti nell'anno 2014 sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 26 del Reg. n. 1307/2013.

E' evidente che, anche per tale annualità, la predisposizione dei documenti, la trasmissione della domanda e dei dati da parte dell'Iraci Sareri è stata determinante per l'erogazione indebita dei contributi in favore della soc. Rosagri, poiché, senza l'apporto dell'Iraci Sareri, quale intermediario abilitato, le domande della convenuta per il 2015 non sarebbero state procedibili.

Il Collegio, poi, osserva che nel fascicolo e negli atti dell'indagine penale non si ravvisano elementi tali da escludere l'autenticità della sottoscrizione elettronica e la riconducibilità all'Iraci Sareri, essendo certo che il medesimo era un operatore del CAA Copagri Palermo 401.

La mala fede dell'Iraci Sareri emerge in modo determinante e dirimente dal fatto che il medesimo si sarebbe dovuto astenere dal trattare la pratica, essendo coniuge della Bonanno e socio della soc. Rosagri. Egli, dunque, era perfettamente consapevole della mancanza

di disponibilità dei fondi indicati nella domanda per il 2015 oltre che di quelli riportati domanda del 2014.

In breve, il convenuto Iraci Sareri, evidentemente cointeressato all'indebita percezione, non espletava scientemente alcuna verifica sulle dichiarazioni della Bonanno, trascurando di accertare se il fascicolo aziendale fosse costituito da documenti validi e da titoli realmente esistenti. L'Iraci Sareri, infatti, trasmetteva le domande, pur sapendo che la soc. Rosagri non aveva i titoli necessari per giustificare la disponibilità dei fondi in questione.

La condotta così come esposta integra gli estremi del dolo e dell'occultamento doloso, poiché l'Iraci Sareri era concorrente del meccanismo fraudolento posto in essere dalla Bonanno, finalizzato ad ingannare l'AGEA e a rendere complicata la scoperta della frode.

Il danno erariale subito dall'AGEA è pari all'intero ammontare dei contributi della campagna 2015, cioè euro 40.746,32, somma erogata in favore della soc. Rosagri. Tale danno -per le ragioni sopra esposte- va quindi attribuito solidalmente anche all'Iraci Sareri.

Di conseguenza, in relazione all'annualità 2015, Iraci Sareri Antonino va condannato in solido con la Società Agricola Semplice "Rosagri" nella persona del rappresentante legale p.t., e con Bonanno Conti Maria Rosaria, anche in proprio, al pagamento -in favore di AGEA, in persona del legale rappresentante- di euro 40.746,32 oltre alla rivalutazione monetaria, determinata -secondo gli indici ISTAT- sugli importi ricevuti dalla società Rosagri a decorrere dalla data di ciascun accredito e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e

agli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo.

XI)- Alla luce di quanto sopra esposto, va affermata la responsabilità solidale dei convenuti Società Agricola Rosagri, in persona del legale rappresentante, di Bonanno Conti Maria Rosaria, quale rappresentante della summenzionata società e anche in proprio, di Roccazzella Flavio Salvatore (responsabile di CAA) e di Iraci Sareri Antonino (operatore di CAA) per gli importi sopra determinati e qui di seguito riassunti.

In conclusione, in accoglimento integrale delle domande del Pubblico Ministero, in relazione all'annualità 2014, la Società Agricola Semplice "Rosagri", nella persona del rappresentante legale protempore, nonché Bonanno Conti Maria Rosaria, anche in proprio, e Roccazzella Flavio Salvatore vanno condannati in solido tra loro al pagamento -in favore di AGEA, in persona del legale rappresentante- di euro 56.727,86, oltre alla rivalutazione monetaria, determinata -secondo gli indici ISTAT- sugli importi ricevuti dalla società Rosagri a decorrere dalla data di ciascun accredito e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo.

In relazione all'annualità 2015, la Società Agricola Semplice "Rosagri" nella persona del rappresentante legale p.t., nonché Bonanno Conti Maria Rosaria, anche in proprio, e Iraci Sareri Antonino vanno condannati in solido tra loro al pagamento -in favore di AGEA, in persona del legale rappresentante- di euro 40.746,32 oltre alla rivalutazione monetaria, determinata -secondo gli indici ISTAT- sugli

importi ricevuti dalla società Rosagri a decorrere dalla data di ciascun accredito e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione in favore dell'Erario avviene come da dispositivo in solido a carico di tutti i convenuti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando:

-in relazione all'annualità 2014, affermata la responsabilità solidale, condanna in solido tra loro la Società Agricola Semplice "Rosagri", nella persona del rappresentante legale p.t., Bonanno Conti Maria Rosaria, anche in proprio, e Roccazzella Flavio Salvatore al pagamento

-in favore di AGEA, in persona del legale rappresentante- dell'importo di euro 56.727,86 oltre alla rivalutazione monetaria, determinata - secondo gli indici ISTAT- sugli importi ricevuti dalla società Rosagri a decorrere dalla data di ciascun accredito e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo;

-in relazione all'annualità 2015, affermata la responsabilità solidale, condanna in solido tra loro la Società Agricola Semplice "Rosagri", nella persona del rappresentante legale p.t., Bonanno Conti Maria Rosaria, anche in proprio, e Iraci Sareri Antonino al pagamento -in favore di AGEA, in persona del legale rappresentante- dell'importo di

euro 40.746,32 oltre alla rivalutazione monetaria, determinata -secondo

gli indici ISTAT- sugli importi ricevuti dalla società Rosagri a decorrere

dalla data di ciascun accredito e sino alla data di pubblicazione della

presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, da

calcolarsi sino all'effettivo soddisfo;

-condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento -in favore

dell'Erario- delle spese del giudizio, che sono liquidate

complessivamente in euro 1.902,93.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025

L'estensore

Il Presidente

Francesco Antonino Cancilla

Salvatore Chiazzese

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in segreteria nei modi di legge

Palermo, 12 agosto 2025

Il Funzionario

Dott. Carlo D'Arpa

Firmato digitalmente

Originale sentenza	€ 144,00
Originale sent. esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 13,10
Totale spese	€ 173,10

Il Funzionario
Dott. Carlo D'Arpa
firmato digitalmente